



### **Protocollo di intesa**

**per la propaganda delle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP tra Federazione Italiana Tennis e Padel**, con sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord - Ingresso 44 - Scala G, C.F. 05244400585 e P.IVA 01379601006, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Angelo Binaghi (la “FITP”); **e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con sede amministrativa in (00185) Roma, Piazza della Repubblica, n. 59 in persona del Presidente, Prof. Dott. Elbano de Nuccio (il “CNDCEC”), ciascuna, una “**Parte**” e congiuntamente, le “**Parti**”.

### **Premesso che:**

- a) la FITP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel e il tennis in carrozzina; essa è riconosciuta dal C.O.N.I. e opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) tra gli scopi istituzionali della FITP vi è la diffusione, nel territorio nazionale, degli sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le loro forme e manifestazioni e, più in generale, dell'attività sportiva, quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- c) il CNDCEC è l'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti. Il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e ne promuove i rapporti anche con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
- d) le Parti intendono avviare alcune iniziative volte a favorire la pratica sportiva delle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP da parte degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dislocati sul territorio italiano (gli “**Utenti**”), sulla base delle intese raggiunte con il presente protocollo (il “**Protocollo**”).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo e hanno valore di patto.



## **Articolo 2 - Oggetto**

Con il Protocollo, le Parti intendono avviare una proficua collaborazione volta a favorire la diffusione e la pratica delle discipline ricomprese sotto l'egida della FITP, da parte degli Utenti.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- i)* organizzare tornei e competizioni delle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP, su base nazionale e regionale, destinate a quelli tra gli Utenti che siano tesserati alla FITP. Il tesseramento rimane regolato dalle disposizioni normative della FITP (rinvenibili sul sito internet [www.fitp.it](http://www.fitp.it)) e dalle quote da quest'ultima stabilite annualmente in relazione al tesseramento. Resta inteso che unicamente la FITP potrà attribuire titoli ai vincitori dei predetti tornei e competizioni. In caso di organizzazione congiunta di tali tornei e competizioni, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti con riferimento ad ogni singola iniziativa;
- ii)* promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva delle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni. In caso di organizzazione congiunta di tali eventi, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti con riferimento ad ogni singola iniziativa;
- iii)* individuare strumenti di incentivo al tesseramento alla FITP da parte degli Utenti; *iv)* sviluppare campagne di comunicazione e informazione volte a diffondere la conoscenza del Protocollo tra gli Utenti e a promuovere l'attività posta in essere dalle Parti con la sua attuazione. In caso di organizzazione congiunta di tali campagne di comunicazione e informazione, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti con riferimento ad ogni singola iniziativa.

**2.2.** Per la partecipazione degli Utenti ai tornei e alle competizioni, le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati, quanto alla FITP, dagli Organi di Giustizia federali e, quanto al CNDCEC, dai competenti Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

**2.3.** Le Parti nominano, ciascuna, un proprio rappresentante (il Segretario Generale, per la FITP e il Presidente del CNDCEC, per il CNDCEC), che si occuperà della gestione e dell'esecuzione del Protocollo.

## **Articolo 3 - Durata e rinnovo**

**3.1.** Il Protocollo avrà validità di 12 (dodici) mesi a far data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle Parti comunichi all'altra entro il 31 ottobre di ciascun anno, a mezzo posta elettronica certificata da inviare agli indirizzi di cui al successivo art. 5.4, la sua volontà di non consentire detto rinnovo.

## **Articolo 4 - Manleva**

Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività da essa svolta nella esecuzione del Protocollo e dannose per l'altra Parte o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente l'altra Parte da ogni relativa responsabilità e, comunque, da ogni pretesa proveniente da terzi.



## **Articolo 5 - Disposizioni generali**

**5.1.** Le Parti danno atto che a seguito della sottoscrizione e della esecuzione del Protocollo non nascerà tra le stesse alcun rapporto di associazione, dipendenza reciproca, subordinazione, *joint venture* o qualunque altro vincolo solidale e che esse manterranno la più completa indipendenza e autonomia nei loro rapporti interni e con i terzi.

**5.2.** Le Parti danno atto che il Protocollo è stato congiuntamente predisposto a seguito di articolate trattative durante le quali sono state negoziate tutte le relative clausole; pertanto, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1341 e ss. cod. civ. In ogni caso, l'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del Protocollo non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. Il Protocollo contiene integralmente tutte le intese intervenute tra le Parti; esso annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti in relazione al suo oggetto.

**5.3.** Le eventuali modificazioni o integrazioni del Protocollo dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

**5.4.** Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Protocollo dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per la FITP: [affari.istituzionali@pec.federtennis.it](mailto:affari.istituzionali@pec.federtennis.it)

per il CNDCEC: [consiglio.nazionale@pec.commercialistgov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistgov.it)

## **Articolo 6 - Obblighi di riservatezza e privacy**

**6.1.** Le Parti convengono che i termini e le condizioni del Protocollo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione delle ipotesi di informativa obbligatoria previste dalla legge.

**6.2.** Le Parti si obbligano a non formulare pubblicamente dichiarazioni neppure attraverso interviste rilasciate agli organi d'informazione o, comunque, a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell'altra parte e dei loro rappresentanti. L'inadempimento di tale obbligo sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e comporterà la risoluzione di diritto del Protocollo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

**6.3.** Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *'tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati'*, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

## **Articolo 7 - Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001**

**7.1.** Il CNDCEC dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza,



trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FITP conforma la propria organizzazione e attività.

**7.2.** Il CNDCEC, inoltre, dichiara di condividere le previsioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo della FITP (il “**Modello 231 FITP**”) adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del codice etico della FITP (il “**Codice Etico FITP**”), rinvenibili alla pagina internet [www.fitp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali](http://www.fitp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali). Il CNDCEC si obbliga ad osservare – e a fare osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Protocollo – le disposizioni previste nel Modello 231 FITP e nel Codice Etico FITP, nonché nei loro eventuali allegati, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo. Resta inteso che: *(i)* l'accertamento da parte delle autorità giudiziarie, anche con pronuncia non definitiva, di una violazione da parte del CNDCEC delle disposizioni contenute nel Modello 231 FITP e nel Codice Etico FITP, o comunque di una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consentirà alla FITP di risolvere il Protocollo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; *(ii)* alla FITP è attribuita la facoltà di recedere dal Protocollo nell'ipotesi in cui nei confronti del CNDCEC venga iscritto un procedimento per responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **Articolo 8 - Legge applicabile e Foro competente**

**8.1.** Il Protocollo è disciplinato dalla legge italiana.

**8.2.** Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione, la esecuzione o la risoluzione del Protocollo e delle eventuali successive modificazioni o integrazioni di esso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.

Roma, 7 marzo 2024

Consiglio Nazionale Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili  
F.to il Presidente  
Prof. Dott. Elbano de Nuccio

Federazione Italiana Tennis e Padel  
F.to il Presidente  
Ing. Angelo Binaghi